

**SERVIZIO SUPPLEMENTARE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA b) DI TEMPO
PROLUNGATO PRESSO LE STRUTTURE PRESCOLASTICHE DEL LOTTO 4 GARA SAP
(SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' POMERIDIANE) AGGIUDICATA CON DETERMINA
DIRIGENZIALE R.U.I.D. 94 DEL 28.07.2022**

- Art. 1 OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO
- Art. 2 CORRISPETTIVO
- Art. 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Art. 4 ONERI A CARICO
- Art. 5 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO / CESSIONE DEL CREDITO
- Art. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 7 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO.
- Art. 8 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
- Art. 9 REVISIONE PREZZO
- Art. 10 RESPONSABILITA' DELLA DITTA
- Art. 11 CONTINUITA'/ INTERRUZIONE SERVIZI
- Art. 12 VERIFICHE E CONTROLLI
- Art. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- Art. 14 SICUREZZA
- Art. 15 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
- Art. 16 DIPENDENTI P.A. DIVIETI
- Art. 17 CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA
- Art. 18 MODIFICHE E VARIANTI
- Art. 19 INADEMPIMENTI E PENALI
- Art. 20 RISOLUZIONI -RECESSO
- Art. 21 OSSERVANZA DISPOSIZIONI DI LEGGE
- Art. 22 FORO COMPETENTE
- Art. 23 EFFETTI OBBLIGATORI DEI CONTRATTI
- Art. 24 AVVIO ESECUZIONE CONTRATTI
- Art. 25 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

ART. 1 - OGGETTO, LUOGO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente Capitolato d'oneri ha per oggetto la gestione del servizio integrativo di tempo prolungato nei seguenti nidi e scuole dell'infanzia comunali :

- **NIDO PANDA** Via M.L. King- Reggio Emilia
- **S.C.I. ANNA FRANK** Via Mutilati del Lavoro 7/a -Reggio Emilia
- **NIDO BELLELLI** -Via Puccini 28 – Reggio Emilia
- **NIDO IOTTI + AGORÀ** Via F.lli Bandiera- Reggio Emilia

1.2 Durata dell'appalto

Il presente affidamento avrà la durata di 9 mesi a decorrere presuntivamente **dal 02/10/2023 fino al 30/06/2024**

ART. 2 - CORRISPETTIVO

L'importo è stabilito nella cifra massima di **€ 95.194,26** per l'intera durata del contratto oltre ad IVA se dovuta comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio di cui al presente capitolato speciale – progetto esecutivo e tiene conto del numero massimo stimato di figure docenti necessarie in base al rapporto adulto/bambino stabilito dalla normative vigenti e del costo orario di Reggio Emilia indicato nelle tabelle C.C.N.L. per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo (settembre 2020), inquadramento C3/D1, riparametrato alle ore previste (minimo 16 settimanali per la prima figura e 12 per la seconda) ed i mesi effettivi di ingaggio.

ART. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dottor Nando Rinaldi, Direttore dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.

ART. 4 OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

La ditta affidataria s'impegna ad osservare integralmente il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende del Settore e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché ogni eventuale futura modifica, integrazione, specificazione, aggiornamento e rinnovo e in particolare le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzioni degli infortuni e sicurezza sul lavoro, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 dalle altre norme vigenti in relazione ai contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro.

Se la ditta ha forma cooperativa, si impegna altresì a rispettare anche i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

Il personale utilizzato dalla ditta - soci o dipendenti - deve essere regolarmente iscritto a L.U.L. (libro unico di lavoro) e per esso garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale dovrà essere dotato di specifica assicurazione contro gli infortuni. La

ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati ed in relazione a tutti i protocolli sanitari dettati dall'emergenza Covid-19.

La ditta si impegna a permettere la visione del L.U.L. e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci e altri collaboratori impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Direttore dell'Istituzione Scuole Nidi d'Infanzia o suo delegato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo.

La ditta dovrà assicurarsi della piena osservanza dei suddetti obblighi e condizioni verso il personale dipendente da parte delle ditte subappaltatrici, compresa la verifica dei periodici pagamenti dei rispettivi oneri retributivi e contributivi, affinché si faccia garante della correttezza e regolarità dell'attività imprenditoriale nello svolgimento del servizio.

ART. 5 DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO / CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione del contratto sia totale che parziale, pena l'immediata risoluzione dello stesso. In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, il subappalto è consentito nel massimo del 10% e per eventuali servizi accessori a quelli descritti.

La ditta che intende avvalersi del subappalto dovrà dichiararne l'intenzione ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 4 del Codice non è consentito affidare subappalti a soggetti:

- Che in qualunque forma abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto
- Che non siano qualificati per la categoria oggetto della prestazione
- Nei cui confronti sussistano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice
- che abbiano presentato istanza di avvalimento.

La cessione di credito è regolata dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1 Ubicazione e capienza dei locali

La ditta (intendendosi per "ditta" la ditta aggiudicataria) deve organizzare il servizio di seguito precisato, nelle strutture di cui all'art.1 che hanno le seguenti caratteristiche:

tabella 1

NOME DELLA SCUOLA / NIDO	INDIRIZZO	NR. SEZIONI	NR BAMBINI	ORARIO FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA
NIDO PANDA	Via. M.L.King 2	4	70	7:30 – 18:30
S.C.I. ANNA FRANK	Via Mutilati del Lavoro, 7/a	4	104	7:30 – 18:30
NIDO	Via Puccini 28	4	69	7:30 – 18:30

BELLELLI				
NIDO IOTTI + AGORÀ	Via F.lli Bandiera 12/c	3 + 2	59	7:30 – 18:30

La gestione del servizio integrativo di tempo prolungato per ogni struttura sarà in capo all'aggiudicatario che ne curerà, sulla base delle indicazioni del presente capitolato ed in collaborazione con l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia, gli aspetti organizzativi. Gli aspetti amministrativi e comunicativi con l'utenza, oltre che finanziari (emissione e riscossione diretta delle tariffe a carico delle famiglie) rimarranno in capo all'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia.

Nello specifico il servizio di tempo prolungato all'interno di ogni singola struttura educativa sarà gestito da uno o più docenti nel rispetto dei termini di legge e dei parametri numerici educatore/bambino previsto per nidi e scuole d'infanzia (Cfr. Regione Emilia Romagna-requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia).

In casi particolari, quali la recente situazione pandemica COVID 19 o altri accadimenti imprevedibili sarà automaticamente obbligatorio il rispetto dei protocolli sanitari regionali e quanto previsto dalle normative in materia di servizi educativi ed attività in presenza.

Il Tempo prolungato prevede l'intervento del docente già dalle **15,30 per l'inizio delle attività e così fino alle ore 18,30 nei pomeriggi dal lunedì al venerdì a decorrere dal 2 ottobre 2023 per tutta la durata del calendario scolastico fino a fine giugno 2024**. E' previsto inoltre un monte ore corrispondente **ad almeno 1 ora/settimana** da utilizzare per formazione, incontri, partecipazione.

Sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del servizio (e quindi già computati nell'importo complessivo del servizio), tutti gli incontri necessari per per la progettazione, la relazione con il personale comunale della struttura, con le famiglie e con il coordinamento pedagogico dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia

La Ditta dovrà garantire l'erogazione del servizio frontale (dalle 15:30 alle 18:30) in modo continuativo e in conformità alle prescrizioni contrattuali, fermo restando gli incontri di cui sopra che si svolgono fuori dall'orario frontale e verranno convenuti di volta in volta con il gruppo di lavoro della struttura di appartenenza.

L'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia valuterà in base al numero degli iscritti l'attivazione e la modalità del servizio Integrativo del tempo prolungato; a titolo indicativo di norma non viene attivato il servizio laddove il numero delle iscrizioni sia inferiore a 7 nei Nidi ed a 7 nelle scuole d'infanzia.

A fini esclusivamente indicativi il dato storico delle iscrizioni dei bambini (in situazioni non di pandemia) era tale da richiedere, nel rispetto del rapporto adulto/bambino, una seconda figura educativa per almeno 8 su 10 mesi.

Il corrispettivo a base di gara tiene conto del dato storico e del massimo di figure previste (come da tabella per far fronte al servizio come segue: **1° figura dalle 15:30 alle 18:30 / 2° figura dalle 16:00 alle 18:24** (per il Nido Iotti 15:30-18:30).

Il canone mensile verrà comunque calcolato proporzionalmente in base al numero delle figure necessarie ed autorizzate dall'Istituzione in relazione al numero dei bambini iscritti e frequentanti.

Si precisa che qualora in corso d'anno venisse disattivato o temporaneamente sospeso il servizio del tempo prolungato presso una o più sezioni causa ritiro/assenza della totalità dei bambini iscritti

e frequentanti, l'Istituzione si impegna comunque a riconoscere alla ditta aggiudicataria un corrispettivo pari al 30% dell'importo previsto per 1 figura per ogni struttura.

Relativamente al presente lotto il servizio di tempo prolungato è stato previsto unicamente presso

NIDI E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI

tabella 3

NOME DELLA SCUOLA /NIDO	INDIRIZZO	N° FIGURE MASSIMO PREVISTO	ORARIO
NIDO PANDA	VIA M.L.KING 2	2	1 FIGURA DALLE 15,30 ALLE 18,30 2 FIGURA DALLE 16 ALLE 18,24
SCI ANNA FRANK	VIA MUTILATI DEL LAVORO 7/A	2	1 FIGURA DALLE 15,30 ALLE 18,30 2 FIGURA DALLE 16 ALLE 18,24
NIDO BELLELLI	VIA PUCCINI 28	2	1 FIGURA DALLE 15,30 ALLE 18,30 2 FIGURA DALLE 15,30 ALLE 18,30
NIDO IOTTI + AGORÀ	VIA FLLI. BANDIERA 12/C	3	1 FIGURA DALLE 15,30 ALLE 18,30 1 FIGURA DALLE 15:30 ALLE 18,30 1 FIGURA DALLE 16,00 ALLE 17,30

A fini esclusivamente indicativi il dato storico delle iscrizioni dei bambini (in situazioni non di pandemia) era tale da richiedere, nel rispetto del rapporto adulto/bambino, una seconda figura educativa per almeno 8 su 10 mesi.

Il corrispettivo a base di gara tiene conto del dato storico e del massimo di figure previste (come da tabella per far fronte al servizio come segue: **1° figura dalle 15:30 alle 18:30 / 2° figura dalle 16:00 alle 18:24** (per il Nido Iotti e il nido Bellelli15:30-18:30) .

Il canone mensile verrà comunque calcolato proporzionalmente in base al numero delle figure necessarie ed autorizzate dall'Istituzione in relazione al numero dei bambini iscritti e frequentanti.

Si precisa che qualora in corso d'anno venisse disattivato/o temporaneamente sospeso il servizio del tempo prolungato causa ritiro/assenza della totalità dei bambini iscritti e frequentanti, l'Istituzione si impegna comunque a riconoscere alla ditta aggiudicataria un corrispettivo pari al 30% dell'importo previsto per 1 figura per struttura coinvolta.

RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO NEL CONTESTO DELLA SCUOLA/NIDO

Il servizio di *tempo prolungato* si pone in continuità coi presupposti teorico-filosofici del progetto educativo 0-6 del Comune di Reggio Emilia, pur avendo una propria specificità rispetto alle organizzazioni e ai tempi del mattino. Gli insegnanti/educatori cambiano, quindi, il tempo prolungato ha in sé un'identità specifica nell'ambito della vita quotidiana di un nido/di una scuola

ed è importante creare, poco alla volta, un senso di appartenenza al “gruppo del tempo prolungato”.

L'insegnante/Educatore di tempo prolungato fa parte integrante del gruppo di lavoro e rappresenta un ponte tra le famiglie e le docenti del mattino e viceversa.

Al suo arrivo al nido/alla scuola deve raccogliere le dovute informazioni su ogni bambino: stato di salute, sonno, alimentazione ecc., ed esperienze vissute durante la mattinata.

Tali informazioni dovranno poi essere riferite ai genitori il pomeriggio insieme ad eventuali inviti ad Incontri di sezione, Consigli Infanzia Città e ad altre occasioni partecipative rivolte alle famiglie.

L'insegnante del tempo prolungato partecipa ad una formazione annuale, i cui temi e tempi vengono specificati nel Progetto di formazione elaborato dal coordinamento pedagogico.

Tra i compiti del personale Educativo incaricato del T.L.:

- Ordinare in un raccoglitore tutti i moduli d'iscrizione compilati

Le domande e le conferme di iscrizione al servizio di Tempo prolungato vanno conservate in un apposito raccoglitore, in quanto hanno valore di documento amministrativo. Tale materiale dovrà essere conservato in un luogo sicuro e visionabile solo dal personale scolastico, perché contenente dati sensibili

- Tenere aggiornato il registro delle presenze

Il registro delle presenze dei bambini al Tempo prolungato, che si trova presso ogni nido e scuola, deve essere compilato e tenuto aggiornato quotidianamente. Tale registro è il riferimento indispensabile per compilare l'“elenco delle presenze mensili dei bambini del tempo prolungato”, che deve essere inviato in Direzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ogni fine mese.

- Modulistica da inviare all'ufficio Rette dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia

Intorno al 20 di ogni mese occorre inviare all'ufficio Iscrizioni e rette un riepilogo mensile dei bambini iscritti e di quelli eventualmente ritirati. Per ognuno va specificata la relativa quota contributiva. Tale modulo viene fornito dall'ufficio Iscrizioni e Rette e consegnato ad ogni nido e scuola ad inizio anno, in numero congruo alle mensilità da documentare.

- Progettazione

Per la progettazione dei contesti didattici è necessario concordare con le insegnanti del mattino quali spazi all'interno del nido/scuola possono essere utilizzati dal tempo prolungato e dove è possibile reperire i materiali necessari. E' opportuno concordare anche la disponibilità di uno spazio specifico per contenere eventuali materiali a disposizione del tempo prolungato.

È importante cercare di tenersi aggiornati sulle attività e sui percorsi progettuali che si realizzano al mattino per poi poter progettare, anche con una certa continuità, le attività pomeridiane. E' bene, quindi, in accordo con le insegnanti, compatibilmente con le ore a disposizione partecipare ad alcune delle esperienze mattutine, offrendo il proprio supporto operativo.

- Monte ore

La gestione del monte ore va convenuta con la pedagoga del nido/della scuola e le insegnanti del mattino. **Per l'avvio del servizio è richiesto che dal monte ore di ottobre e novembre possano essere utilizzate 2 ore per un incontro organizzativo nell'ultima settimana di settembre. Il restante monte ore (6 ore a persona) verrà utilizzato nelle prime due settimane di ottobre, prevedendo la presenza in struttura anche al mattino.**

I tempi per la partecipazione e l'aggiornamento confluiscono in un unico conteggio mensile.

- Procedure di sicurezza

In ogni nido e scuola è presente, e aggiornato ogni anno, il piano di sicurezza. E' importante prenderne visione per essere tempestivamente pronte, in caso di emergenza o delle prove biennali di evacuazione, ad accordare i propri gesti con quelli del personale presente nella struttura .

- La Merenda

Distribuzione della merenda con l'aiuto di un/una operatore/operatrice del part-time se il numero di bambini è elevato. Al nido può essere utile concordare insieme alle operatrici part-time i tempi di appoggio alla sezione in relazione anche alla numerosità del gruppo, per garantire sempre situazioni di sicurezza e controllo.

Ricordarsi sempre di controllare le diete dei bambini affinché non si somministrino alimenti non contemplati nella dieta individuale. In particolar modo accertarsi che non ci siano problemi alimentari quali celiachia, allergie, intolleranze, informandosi sia dalle insegnanti del mattino che dalla cuoca.

- Saluto

In alcune situazioni il personale educativo del tempo prolungato è l'unico tramite tra la scuola /nido e le famiglie. E' fondamentale accertarsi di chi verrà a prendere il bambino. Tenuto conto del numero di bambini presenti e dell'orario pomeridiano è consigliabile salutare il genitore e il bambino con alcune brevi note sull'andamento della giornata.

- Riassetto Finale

Alla fine della giornata è importante lasciare l'ambiente in ordine e pronto ad accogliere i bambini il mattino successivo.

ART. 7 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

Ruolo:

Il personale educativo (Insegnante per la scuola d'infanzia e Educatore per il Nido) dovrà realizzare il servizio attraverso un approccio progettuale che comprenda la capacità di elaborare progetti a partire dall'osservazione dei contesti e in relazione alla didattica. Dovrà essere in grado di valorizzare le risorse dei soggetti e dei contesti, saper mettersi in relazione e prendersi cura dei percorsi individuali utilizzando strategie di lavoro idonee: attività a piccolo gruppo, uso dei differenti linguaggi espressivi, modalità esperienziali e laboratoriali, ecc..

Coordinatore

la Ditta aggiudicataria dovrà prevedere, e indicare tempestivamente ai referenti dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia un coordinatore, che, oltre a quanto già richiesto per gli educatori/insegnanti, dovrà possedere provate capacità e attitudini alla progettazione educativa, al coordinamento di personale, alla conduzione di incontri e all'individuazione di strategie per la presa in carico e per la soluzione di difficoltà legate alla organizzazione e alla gestione sia del servizio che del personale.

Il personale educativo dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

TITOLI STUDIO PROFILO DI INSEGNANTE:

Diploma di Scuola Magistrale o Istituto Magistrale purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, oppure Laurea in Scienze della Formazione Primaria - indirizzo Scuola Materna, oppure Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM – 85 bis) a ciclo unico, abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

TITOLI STUDIO PROFILO DI EDUCATORE:

Come previsto dal D. Lgs. n. 65/2017 art. 14 e dalla Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna 16 ottobre 2017, n. 1564 (*Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. Emilia Romagna 19/2016*) a

decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'accesso ai posti di "Educatore" è consentito esclusivamente a coloro che risultino in possesso di:

- Laurea triennale in "Scienze dell'Educazione" classe L-19 a indirizzo specifico per Educatori dei Servizi Educativi per l'infanzia;
- Laurea Quinquennale a ciclo unico in "Scienze della Formazione Primaria" (LM 85-bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Continuano inoltre ad avere validità per l'accesso i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali, se conseguiti entro la "data di entrata in vigore" del D. Lgs. 65/2017, così come interpretata da specifiche indicazioni MIUR del 08.08.2018 n.0014176, se trattasi di titolo accademico (data coincidente all'avvio dell'anno accademico 2019/2020) o, se trattasi di titolo inferiore, conseguiti entro il 31/05/2015.

Pertanto l'accesso al Concorso - come indicato nei suddetti D.Lgs. 65/2017 e Delib. Giunta Reg. Emilia Romagna 16 ottobre 2017, n. 1564, nonché da specifiche indicazioni del MIUR - è consentito anche a coloro che risultino in possesso di uno dei seguenti titoli accademici unicamente se conseguiti entro l'anno accademico precedente all'attivazione dei percorsi previsti dal D.M. 378/2018 (attivazione stabilita per l'anno accademico 2019/2020):

- Laurea Triennale di cui al Decreto Ministeriale 270/04 appartenente alla Classe L-19 del Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca 26.07.2007 "*Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16.03.2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)*"

o:

- Lauree Triennali di cui al D.M. 509/99 ad essa equiparate unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09-07-2009 (09A11794);
- Diplomi delle Scuole Dirette ai fini speciali istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982 di durata triennale ad essa equiparati unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 11.11.11;
- Diplomi Universitari istituiti ai sensi della L. n. 341/1990 della medesima durata ad essa equiparati unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 11.11.11;
- Laurea Quinquennale a ciclo unico in "Scienze della Formazione Primaria" (LM 85-bis) pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.;

oppure Lauree Magistrali di cui al Decreto Ministeriale 270/04 appartenenti alle Classi:

- LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi;
- LM-57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
- LM-85 scienze pedagogiche;
- LM-93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education;

o:

Lauree Specialistiche (LS) di cui al D.M. 509/99 e i Diplomi di Laurea vecchio ordinamento (DL) ad esse equiparati unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09-07-2009 (09A11795); in particolare, segnatamente e come indicato nella citata Deliberazione G.R. Emilia Romagna 16 ottobre 2017, n. 1564 si prevede l'accesso per i candidati in possesso di:

- diploma di Laurea in Pedagogia;
- diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione;
- diploma di Laurea in Scienze della formazione primaria;
- titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Qualora un Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, trovi corrispondenza con più classi di Laurea Specialistiche o Magistrali ai sensi del citato D. Interministeriale 09.07.2009 (09A11795), il candidato dovrà dichiarare sulla domanda di partecipazione al concorso a quale singola classe è equiparato il titolo di studio conseguito; tale dichiarazione dovrà essere resa conformemente e sulla scorta di specifica certificazione rilasciabile

unicamente a cura dell'Ateneo che ha conferito il Diploma di Laurea (così come previsto dal citato Decreto), a seguito di richiesta effettuata dal candidato interessato all'equiparazione.

L'accesso al Concorso - come indicato nella suddetta Deliberazione G.R. Emilia Romagna 16 ottobre 2017, n. 1564 - è inoltre consentito anche a coloro che risultino in possesso di uno dei seguenti titoli inferiori alla laurea, unicamente se conseguiti entro il 31 agosto 2015:

- diploma di maturità magistrale;
- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di tecnico dei servizi sociali;
- diploma di assistente di comunità infantile;
- diploma di qualifica di operatore servizi sociali;
- diploma di qualifica di assistente per l'infanzia;
- diploma di liceo delle scienze umane;
- —titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Per i titoli conseguiti all'estero l'ammissione al Concorso è subordinata al riconoscimento degli stessi a uno dei titoli di studio previsto per l'accesso, ai sensi della normativa vigente.

E' concessa la possibilità, in considerazione delle difficoltà legate all'attuale situazione relativa al possesso dei titoli di studio per la scuola d'infanzia, di svolgere il servizio indifferentemente nelle scuole e nei nidi, da parte di personale in possesso dei titoli previsti per il profilo da Educatore.

In considerazione delle difficoltà sopra descritte possono altresì essere considerati candidati iscritti al terzo, quarto o quinto anno di Scienze della formazione primaria (LM - 85bis) , che abbiano assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU

Assenze del personale educativo

Fermo quanto già detto o successivamente detto stante la necessità di garantire la continuità del servizio la sostituzione di assenze del personale educativo è prevista sin dal primo giorno, anche per assenze di un solo giorno.

Ai fini di non creare disagi al servizio, è obbligo di ciascun docente della Ditta aggiudicataria dare, in ogni caso di assenza, tempestiva comunicazione alla/e scuola/e o nido di assegnazione e al proprio coordinatore (sia assenze imprevedibili che assenze programmate). E' quindi obbligo della Ditta aggiudicataria, attraverso il coordinatore, tenere informate e aggiornate le scuole e nidi rispetto alle sostituzioni (tempi, generalità educatore, ecc.).

Disposizioni generali relative al personale impiegato nel servizio

Il personale dovrà avere un comportamento irreprensibile, di puntualità, di serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, di disponibilità alla collaborazione con i bambini e con le loro famiglie, con gli altri operatori che lavorano nei servizi, con i colleghi ed in generale con tutte le figure con cui si troverà a relazionarsi nell'ambito delle attività del presente appalto.

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la stabilità e la continuità dei docenti impegnati nel servizio impegnandosi al contenimento del turnover per tutta la durata dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a garantire, senza oneri aggiuntivi, la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo (ferie, malattia, maternità, ecc.) con personale in possesso degli stessi requisiti professionali e alle stesse condizioni previste nel presente Capitolato per il personale educativo "di ruolo".

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ha facoltà di richiedere, previa segnalazione, circostanziata e tempestiva, da parte dei propri referenti pedagogici o direttamente, qualora sia a conoscenza di fatti che giustificano tali azioni, l'allontanamento/la sostituzione in qualunque momento dei docenti che non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale. A tal riguardo, la Ditta aggiudicataria ha la facoltà di chiedere all'Istituzione Scuole e Nidi un incontro di approfondimento circa la richiesta avanzata e le motivazioni sollevate.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia 5 giorni prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale che intenderà impiegare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente progetto e fornirne aggiornamento tutte le volte che intervengono variazioni/integrazioni (producendo unitamente all'elenco, in caso di sostituzioni o integrazioni di personale, apposita documentazione probatoria del possesso dei requisiti richiesti nel presente progetto per tutto il personale educativo).

Al di fuori dell'impegno previsto dal servizio oggetto del presente affidamento, il personale educativo della Ditta aggiudicataria, o la stessa Ditta aggiudicataria, è libero di assumere incarichi derivanti dalle stesse strutture nella/e quale/i opera o dalle stesse famiglie purché tali incarichi non siano in evidente contrasto con il progetto educativo condiviso e svolto nella scuola o nido e purché tali incarichi siano svolti in condizioni che non creino alcuna sovrapposizione, ambiguità o conflitto rispetto al lavoro eseguito per effetto e nell'ambito del presente affidamento e siano in linea con le normative sanitarie vigenti.

Tutto il personale scolastico deve essere in possesso delle documentazioni previste dalle normative vigenti.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di vigilare su queste situazioni e sul rispetto di quanto appena enunciato e di comunicare all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia ciascuna di queste situazioni, qualora dovessero avvenire, prima di accettare l'incarico. La Ditta aggiudicataria ha altresì l'obbligo di collaborare attivamente qualora l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia richieda chiarimenti o motivazioni per sostenere una possibile incompatibilità di eventuali incarichi con il progetto educativo e/o con il servizio in generale.

La Ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile unica dell'operato del personale da essa dipendente o comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di attuare o far attuare nei confronti del personale impiegato nel servizio condizioni normative, retributive ed assicurative non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio stesso e ad effettuare il regolare versamento delle retribuzioni, delle relative trattenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi; in particolare sarà esclusivo obbligo della Ditta aggiudicataria provvedere alle spese di amministrazione, nel senso più lato del termine, del personale impiegato nel servizio, comprendenti, oltre ai salari e stipendi, gli oneri per assicurazioni, previdenza, contributi, tasse e qualunque altro onere inerente e conseguente alle norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro in vigore; sono altresì esclusivo obbligo della Ditta aggiudicataria e non danno diritto a compensi aggiuntivi rispetto a quello pattuito, tutte le maggiorazioni sui minimi di tariffa, gratifiche, premi, incentivi di produzione, rimborsi, trasferte e, in generale, qualsiasi emolumento o provvidenza eventualmente dovuta e relativa al personale impiegato nel servizio.

Fermo restando quanto precede, la Ditta aggiudicataria si impegna a manlevare, tenere indenne e/ o rimborsare in via di regresso all'Istituzione qualsiasi somma che quest'ultima dovesse pagare in forza di quanto prescritto dall'art. 29 del D.Lgs n. 276/2003 e di ogni altra normativa vigente a titolo di trattamenti retributivi, adempimenti fiscali, contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in relazione all'attività svolta dal personale comunque impiegato nel servizio dalla Ditta aggiudicataria.

Per le Cooperative Sociali disciplinate dalla L.381/91 e s.m.i., le prescrizioni contenute nel presente articolo, ed in generale quelle relative al personale, trovano applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori.

La Ditta aggiudicataria, ove l'Istituzione lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo ed in generale a quelle previste dalla legge, restando inteso che la mancata richiesta da parte **dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia non la esonera in alcun modo dalle Sue responsabilità.**

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia si impegna alla verifica complessiva della qualità del servizio prestato.

Oltre a quanto stabilito in altri articoli la Ditta aggiudicataria si impegna a:

1. rispettare i principi fondanti, gli assunti e le metodologie pedagogiche dei progetti comunali sottesi ai servizi oggetto del presente appalto, affinché sia mantenuta la coerenza complessiva dei progetti stessi e non si rechi in alcun modo danno all'immagine dell'Ente e dei suoi servizi. L'appaltatore si assumerà qualsiasi responsabilità in relazione a inappropriate metodologie e operatività esonerando l'Ente da ogni onere e cagione che ne possa derivare;

2. collaborare con l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia nella progettualità, nel lavoro di rete, nella formazione, nell'autoformazione, rendendo disponibili, su richiesta dei referenti dell'Istituzione stessa materiali di lavoro e di documentazione utili per il confronto di esperienze e per la crescita condivisa del servizio in coerenza con le linee strategiche del servizio;

3. utilizzare i materiali documentativi elaborati nei servizi oggetto del presente affidamento sia autonomamente che in condivisione con l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia unicamente per scopi senza fini di lucro e per progettualità coerenti.

Affinché siano rispettati detti principi, oltre al rigoroso rispetto della normativa di tutela della Privacy, all'appaltatore è fatto obbligo prima dell'utilizzo di ottenere il nulla osta dell'Amministrazione che si riserva di verificarne l'effettivo uso.

4. consegnare all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia copia del materiale documentativo prodotto durante le progettazioni al fine di consentirne l'utilizzo per fini istituzionali, essendo gli stessi realizzati nella gestione di progetti di servizi comunali. Fatta salva, qualora ricorresse, la salvaguardia di specificità d'impresa, da motivare in modo circostanziato, il gestore non potrà opporre diniego in qualsiasi forma o modo.

5. monitorare i progetti e segnalare entro e non oltre 3 giorni lavorativi le eventuali problematiche all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia

6. garantire una buona gestione dei locali e dei materiali messi a disposizione dall'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia

7. assumere ogni responsabilità ed onere derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo organizzativo, amministrativo, economico, igienico-sanitario e della sicurezza, anche in relazione alle nuove normative igienico sanitarie dettate dall'emergenza epidemiologica COVID-19

8. predisporre e consegnare all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, al termine dell'anno scolastico, il verbale del *bilancio delle attività complessivamente svolte*, dei risultati conseguiti e delle criticità riscontrate.

9. garantire con utilizzo di mezzi propri lo svolgimento delle attività quotidiane ed in modo particolare delle attività di osservazione e documentazione (macchine fotografiche, pc portatili, proiettori, registratori, ecc.);

10. provvedere a tutte le spese legate a ragioni di servizio di tutto il personale impiegato nel servizio quali, ad esempio, trasferte, telefoni cellulari, quote di iscrizione a corsi di formazione, ecc..;

11. garantire, senza oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo per il servizio ordinario dovuto, i dovuti passaggi di informazioni/consegne con o senza affiancamento in situazione, in tutti i casi di avvicendamento del personale.

ART. 8 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia si impegna a versare un canone mensile calcolato sull'importo a base di gara (oltre ad IVA, se dovuta, nella misura di legge **che terrà conto del numero effettivo di figure impegnate nel servizio in rapporto alle ore effettivamente prestate. Il canone è da intendersi per 9 mensilità**

In caso di disattivazione/temporanea sospensione del servizio, così come descritto all'art.6, causa ritiro/assenza della totalità degli iscritti il canone verrà proporzionalmente ridotto al 30% di una figura.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di specifiche fatture mensili, che dovranno contenere anche l'indicazione del CIG di riferimento, e previa verifica da parte dell'Istituzione.

La liquidazione verrà effettuata, di norma, entro trenta giorni fine mese data fattura, previa acquisizione d'ufficio, da parte dell'Istituzione e nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa vigente, di D.U.R.C. attestanti la regolarità contributiva, come previsto dall'art. 16/bis della L.2/2009.

La Ditta aggiudicataria dovrà inviare mensilmente all'Istituzione, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, la rendicontazione del servizio prestato e le relative fatture.

Le fatture elettroniche dovranno riportare:

- Codice Univoco Ufficio **IPA** per l' ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA: **FNDGIA**
- codice **CIG**.....
- numero del buono d'ordine
- dizione "Scissione dei pagamenti di cui all'art.17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel "Reverse Charge".

ART. 9 – REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Non si applica alcuna revisione del prezzo in considerazione della durata annuale del contratto.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ED ASSICURAZIONI

Oltre a quanto già detto e a quanto previsto dalla normativa vigente, ora e durante tutta la durata del contratto, la Ditta aggiudicataria risponderà, in ogni caso e senza riserve né eccezioni né facoltà di rivalsa nei confronti dell'Istituzione e del Comune di Reggio Emilia, direttamente e per tutta la durata del contratto, dei danni alle persone, animali o cose, nessuno escluso, qualunque ne sia la natura, la causa e l'entità, derivanti dall'espletamento dei servizi affidati di cui al presente appalto ovvero causati dagli operatori stessi, anche derivanti da comportamenti omissivi. Conseguentemente, tutte le responsabilità, civili e penali e tutti i danni, nessuno escluso, subiti da terzi o arrecati a persone, animali o cose a seguito dell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità, anche solidale, a carico del Comune di Reggio Emilia.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alle seguenti coperture assicurative:

il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

-Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00=per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione, somministrazione di cibi e bevande;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- organizzazione di manifestazioni;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del Concessionario o da esso detenuti;

- danni a beni in consegna e/o custodia;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/oda altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

ART. 11 – Continuità ed interruzione dei servizi

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto del presente Capitolato, nei tempi e nei modi previsti, anche in presenza di qualsiasi eventuale problema legato al personale o a qualsivoglia causa.

In caso di eventi di eccezionale gravità o cause di forza maggiore (intendendosi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo delle parti come, solo per esempio, calamità naturali, disordini civili ecc.), la sospensione del servizio non comporta responsabilità per entrambe le parti.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta aggiudicataria è tenuta a darne comunicazione con almeno cinque giorni di anticipo all'Istituzione e a concordare con essa le modalità di svolgimento per assicurare i "servizi minimi" necessari che di volta in volta verranno valutati e indicati.

Nulla è dovuto da parte dell'Istituzione in caso di mancata prestazione del servizio in tutti i casi sopra esposti.

Sono comunque fatte salve le eventuali penalità e/o risarcimento dei maggiori danni dovute dalla Ditta aggiudicataria per ingiustificate e/o non concordate sospensioni/modifiche del servizio come previsto al successivo articolo di competenza.

ART. 12 – Verifiche e controlli

L'Istituzione si riserva di verificare, direttamente e/o attraverso propri incaricati in qualsiasi momento riterrà opportuno e senza obbligo di darne preavviso, il puntuale e corretto espletamento del servizio affidato con ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna.

In nessun caso il possesso e/o l'espletamento di tale facoltà deve essere invocato dalla Ditta aggiudicataria o dal personale impiegato nel servizio quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità della stessa Ditta aggiudicataria o dello stesso personale.

All'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia deve essere permessa la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale impegnato nel servizio di cui al presente Capitolato. Le eventuali verifiche riguardanti la documentazione saranno effettuate alla presenza dei responsabili della Ditta aggiudicataria.

Il Comune di Reggio Emilia nell'ambito del proprio ruolo istituzionale, si riservano, inoltre, di svolgere ogni altra forma di controllo utile alla verifica del servizio, anche utilizzando questionari da somministrare agli utenti quali, ad esempio, indagini di customer satisfaction.

ART. 13 – Trattamento dati personali

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte in esecuzione del presente capitolato speciale – progetto esecutivo.

L'Appaltatore si configurerà quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art.28 del Regolamento europeo 679/2016. La designazione a Responsabile del trattamento, comprensiva dei contenuti indicati dall'articolo 28 del Regolamento europeo 679/2016, sarà definita in sede contrattuale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n° 1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: privacy@comune.re.it, pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121 ed è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.re.it

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente procedura e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 14 – Sicurezza

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di essere in regola e ottemperare agli obblighi e alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n.81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza.

Non si rilevano, al momento, per l'appalto in oggetto, rischi da interferenze essendo che il possibile lavoro da svolgersi insieme ad operatori di altri datori di lavoro è di natura esclusivamente intellettuale: non sussiste, pertanto, l'obbligo di ottemperare all'art.26 c.3 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. e, conseguentemente, i costi per la sicurezza per i rischi da interferenze sono quantificati pari a Euro 0,00 (zero).

Sono a carico della Ditta aggiudicataria le eventuali misure di prevenzione e protezione che dovessero essere necessarie per tutelare i lavoratori (D.P.I. etc...)

La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'Istituzione qualsiasi variazione o rischio attualmente non evidenziabile che dovesse osservare.

ART. 15 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 16 - DIPENDENTI DELLE P.A. DIVIETI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Reggio Emilia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.

ART. 17– CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA

La ditta aggiudicataria, al momento della firma del contratto, dovrà prestare cauzione definitiva fino al 10% dell'importo contrattuale ai sensi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente capitolato speciale – progetto esecutivo, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente doversi eventualmente sostenere durante l'espletamento del servizio per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del servizio. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo dal compenso per il servizio affidato.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato dall'Ente con apposito atto.

Il contratto verrà stipulato nelle forme di legge, in forma di atto pubblico amministrativo, con firma digitale e con spese e oneri a carico dell'aggiudicatario.

ART. 18 – MODIFICHE E VARIANTI

E' facoltà dell'Istituzione richiedere in corso di contratto eventuali modifiche al progetto se ritenute necessarie. Ogni variazione che intervenga successivamente alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria e in corso di validità del medesimo, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

ART. 19– INADEMPIMENTO E PENALI

Fatto salvo quanto già detto in altri articoli, il servizio dovrà essere garantito nei termini previsti dal presente Progetto e dal contratto, di cui sarà parte integrante, indipendentemente da cause ostative di qualsiasi natura e circostanza.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, dove non sia prevista clausola risolutiva espressa, trovano applicazione le norme contenute negli art. 1453 e segg. del Codice Civile. Al verificarsi di inadempienze e/o omissioni della Ditta aggiudicataria, l'Istituzione potrà applicare delle penali nella misura massima, riferita al complesso delle penalità rilevate, del 10% dell'importo contrattuale. Qualora gli inadempimenti e/o omissioni siano tali da comportare, complessivamente, il superamento di tale percentuale, l'Istituzione scuole e nidi d'infanzia dichiarerà risolto il contratto per colpa della Ditta aggiudicataria.

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, si individuano di seguito alcune inadempienze e/o omissioni commisurandole a penale, facendo salva la possibilità dell'Istituzione di applicare adeguate penali per ogni altra inadempienza e/o omissione rispetto a quanto previsto nel presente Progetto (lex specialis) e/o nel contratto e/o nella normativa di riferimento e riservandosi l'Istituzione, in ogni caso, la facoltà di agire comunque per il risarcimento pieno dei maggiori danni: per ogni giorno di ingiustificata e non concordata mancata prestazione del servizio, a seconda della gravità o dell'entità delle conseguenze: da € 150,00 a € 500,00; per ogni modifica, parziale e/o integrale, del servizio non motivata e/o non concordata e/o ingiustificata, a seconda della gravità o dell'entità delle conseguenze: da € 150,00 a € 500,00; per ognuna delle infrazioni agli impegni previsti dal presente Progetto (lex specialis) e/o nel contratto e/o nella normativa di riferimento e/o dagli impegni assunti dalla Ditta in sede di offerta tecnica e diverse da quelle elencate nel presente schema, a seconda della gravità o dell'entità delle conseguenze: da € 150,00 a € 500,00.

Per infrazioni di particolare gravità (esempio maltrattamenti, comportamenti offensivi, ecc.) e/o a seguito del ripetersi di infrazioni che abbiano pregiudicato il regolare svolgimento del servizio, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto come previsto al successivo art.25, riservandosi in ogni caso la facoltà di agire per il risarcimento pieno dei maggiori danni e salva l'applicazione delle penali sopradescritte.

L'Azienda farà pervenire alla Ditta aggiudicataria per iscritto, a mezzo di raccomandata A.R., le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati o su segnalazione, comunicando altresì

eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Entro otto giorni di calendario dal ricevimento della nota di contestazione, l'impresa sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione automatica e inappellabile delle sanzioni previste nel presente articolo.

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni presentate al Coordinatore del servizio si intendono come presentate direttamente alla Ditta aggiudicataria.

Si procederà al recupero della penalità da parte dell'Azienda mediante ritenuta diretta sui corrispettivi dovuti relativi al mese nel quale è assunto il provvedimento o rivalendosi su eventuali crediti della Ditta nonché sulla cauzione, senza obbligo di diffide o formalità di sorta. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento adottati dall'Azienda saranno, quindi, notificati alla Ditta aggiudicataria per iscritto a mezzo di raccomandata A.R..

ART. 20 – RISOLUZIONE- RECESSO DEL CONTRATTO

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Nello specifico, l'Istituzione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di reiterate inadempienze contestate con diffide ad adempiere, in particolare consistenti in:
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale in numero minore rispetto a quanto previsto;
- inosservanza della vigente normativa.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Istituzione di affidare il servizio a terzi. L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'aggiudicatario, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016).

E' fatto salvo all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

L'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia potrà recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, e comunque con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso all'impresa aggiudicataria verrà corrisposta, conformemente a quanto previsto dal co. 1 dello stesso art. 109, una somma equivalente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

ART. 21 – Osservanza delle disposizioni di Legge

Oltre all'osservanza di tutte le norme previste nel presente Capitolato e per quanto non espressamente previsto, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze a livello comunitario, nazionale, regionale, comunale, in vigore o che dovessero essere emanati nel periodo di vigenza del contratto. Gli oneri di adeguamento, nessuno escluso, saranno a carico dell'aggiudicatario.

L'osservanza delle disposizioni di Legge include per la Ditta aggiudicataria l'obbligo di assolvere alle recenti disposizioni in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al D.Lgs n.39 del 4/3/2014. In tal senso, la Ditta aggiudicataria dovrà, in modo specifico, produrre all'Istituzione apposita dichiarazione di rispetto della normativa sia nella produzione della documentazione probatoria a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sia prima della stipula del contratto sia ogni volta che dovessero esserci modifiche e/o avvicendamenti nell'elenco del personale adibito al servizio.

ART. 22 – Foro competente

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale– progetto esecutivo si considerano applicabili le norme vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia. Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 23 – EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato in base al presente progetto è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica con firma digitale e con oneri a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art.108 del D.Lgs 50/2016 nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, in particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Nello specifico l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi di gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di reiterate inadempienze non regolarizzate e contestate con diffide ad adempiere, quali:

- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale in numero minore rispetto a quanto previsto;
- inosservanza della vigente normativa.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio a terzi.

L'eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell'aggiudicatario, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell'Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108, co. 5 del D.Lgs. n.50/2016).

E' fatto salvo all'Istituzione, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte dell'impresa aggiudicataria.

ART. 24 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all'appaltatore che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto il Gestore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.

Art. 25 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per tutto quanto non contemplato nel presente progetto, si considerano applicabili le norme vigenti in materia.

IL DIRETTORE